

## CONTRATTO PER LA RICERCA DI SPONSOR

L'anno duemila ventiquattro nel giorno.....del mese di.....con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

tra le parti

la Fondazione ICM con sede in Monterotondo (RM) in piazza Angelo Frammartino n. 4 – CF \_\_\_\_\_ rappresentata da Dott.ssa Rossella Rago in qualità di Direttrice della Fondazione ICM (di seguito indicato come “proponente”) -da una parte-

La ditta \_\_\_\_\_ e con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ - CF e PI \_\_\_\_\_ nella persona del suo rappresentante legale \_\_\_\_\_ n. a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Presidente (di seguito indicata come “ricercatore di sponsor”) -dall'altra parte-

### **premesse che:**

- La Fondazione ICM, di seguito indicato “proponente”, al fine di acquisire finanziamenti da destinare alla realizzazione di manifestazioni ed eventi, intende ricorrere al finanziamento di soggetti pubblici o privati, di seguito indicati come “sponsor “per supportare le proprie attività istituzionali e progettuali,
- per il reperimento degli sponsor suddetti, il proponente intende avvalersi dell'assistenza qualificata di un'impresa esperta del settore di seguito indicato come “ricercatore di sponsor”;
- è reciproca volontà dei contraenti istituire non un rapporto di impiego subordinato, ma unicamente un rapporto di procacciamento di affari disciplinato dalle clausole qui di seguito specificate.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### ART. 1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il proponente affida al ricercatore di sponsor, che accetta, l'incarico di promuovere la sottoscrizione, fra proponente e sponsor, di contratti di sponsorizzazione per l'acquisizione di finanziamenti in relazione a manifestazioni ed eventi che verranno individuati dal proponente.

Dall'attività di ricerca di sponsorizzazione si intendono esclusi gli sponsor istituzionali per i quali la Fondazione si riserva dirette trattative.

La Fondazione si riserva, inoltre, la possibilità di reperire autonomamente sponsorizzazioni con autonoma attività di ricerca, che rimarranno escluse dalla presente convenzione.

### ART. 2 SVOLGIMENTO DELL'INCARICO.

Il presente incarico avrà carattere strettamente personale, non cedibile a nessun titolo dal ricercatore di sponsor ad altri soggetti.

L'affidatario sarà libero di svolgere il proprio incarico senza alcuna limitazione o predeterminazione da parte del proponente e sarà comunque libero di organizzare la propria attività in piena autonomia e nei modi che riterrà più opportuni, nell'osservanza dell'articolo 4 del presente contratto, senza obbligo di orario; pertanto, le istruzioni impartite dal proponente dovranno tener conto di tale autonomia operativa.

### ART.3 ESCLUSIVA

Il ricercatore di sponsor non sarà soggetto al diritto d'esclusiva; pertanto, potrà svolgere la propria opera anche per conto di altri soggetti di qualsiasi natura e forma, purché non in concorrenza con il proponente.

### ART.4 OBBLIGHI DEL RICERCATORE DI SPONSOR

Il ricercatore di sponsor dovrà tutelare gli interessi del proponente e agire con lealtà e buona fede.

Egli si impegna a presentare ai potenziali sponsor la richiesta di sponsorizzazione in modo corretto e non effettuare dichiarazioni inesatte, ingannevoli e/o denigratorie.

Dovrà utilizzare, per soli fini strumentali al corretto svolgimento dell'attività prevista nel presente contratto, i marchi che contraddistinguono il servizio istituito dal proponente.

Non avrà nessun titolo o diritto relativo all'iniziativa di proprietà del proponente e non potrà organizzare a proprio nome o a nome di terze iniziative confondibili con quella istituita dal proponente.

Non potrà utilizzare in alcuna forma e/o modo il nome della Fondazione ICM, salvo quanto previsto dalla presente convenzione.

### ART.5 OBBLIGHI DEL PROPONENTE.

Il proponente si impegna a procacciare sponsorizzazioni rispettando i principi di trasparenza, imparzialità, equità e conformità alla normativa vigente. Al fine di consentire al ricercatore di sponsor di agire per conto del proponente, successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, il proponente rilascia al ricercatore apposita "lettera di referenza".

In caso di buon esito della ricerca di sponsor il proponente si impegna a mettere a disposizione i propri spazi e strutture per promuovere l'evento e dare ogni utile ritorno d'immagine allo sponsor.

#### ART.6 CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le sponsorizzazioni saranno formalizzate tramite contratti approvati dalla Fondazione ICM.

Per l'attività di ricerca di sponsorizzazione viene riconosciuta al ricercatore di sponsor la seguente percentuale sulle somme effettivamente riscosse dalla Fondazione ICM:

1. 15% per sponsorizzazioni fino a € 5.000,00
2. 20 % per sponsorizzazioni da 5.000,01 fino a 25.000,00
3. 25% per sponsorizzazioni oltre € 25.000,01

Gli importi di cui sopra saranno maggiorati dell'iva di legge. Il compenso sarà soggetto a ritenute fiscali e contributive previste dalla normativa vigente.

Il ricercatore di sponsor dovrà trasmettere al proponente di volta in volta la comunicazione indicante lo sponsor reperito, la manifestazione/intervento finanziati con la sponsorizzazione, l'importo dovuto dallo sponsor e la corrispondente provvigione dovuta al ricercatore di sponsor, i riferimenti anagrafici equelli della ditta sponsor, l'indirizzo pec e in genere quanto necessario per addivenire alla successiva stipula del contratto di sponsorizzazione fra proponente e sponsor. La trasmissione dovrà avvenire di norma via pec.

Il proponente non avrà alcun obbligo di accettare la sponsorizzazione reperita, riservandosi la facoltà di rifiutare la stessa a propria discrezione a tutela dell'immagine e del decoro della pubblica amministrazione, senza che il ricercatore di sponsor possa invocare il riconoscimento di provvigioni per l'attività resa.

Il ricercatore di sponsor emetterà fattura direttamente alla Fondazione, per l'importo di provvigione riconosciuto ai sensi del presente articolo, solo a seguito della intervenuta stipula fra proponente e sponsor per l'importo concordato ed alla relativa erogazione della somma oggetto della sponsorizzazione.

Il ricercatore di sponsor non potrà in ogni caso chiedere alla Fondazione il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'attività o per l'adempimento degli obblighi di cui al presente contratto essendo la provvigione pattuita onnicomprensiva.

#### ART.7 RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITA'

Il ricercatore di sponsor dovrà osservare l'obbligo di riservatezza in merito a qualunque informazione acquisita nell'espletamento del presente incarico. Le parti si impegnano a trattare come riservate tutte le informazioni condivise in relazione al presente contratto e a non divulgarle a terzi senza il consenso scritto dell'altra parte

#### ART.8 PRIVACY

I dati personali relativi al ricercatore di sponsor saranno trattati esclusivamente per le finalità legate alla presente procedura, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.

#### ART.9 SVOLGIMENTO E DURATA

Il ricercatore di sponsor sarà libero di svolgere il proprio incarico in ogni zona del territorio italiano e internazionale senza alcuna limitazione o predeterminazione da parte della Fondazione.

La durata del contratto, decorrente dalla firma del contratto, è fissata in anni uno, eventualmente espressamente prorogabile a insindacabile giudizio del proponente in base ai risultati effettivamente raggiunti.

Il presente contratto non è cedibile ad altri.

#### ART.10 RECESSO UNILATERALE

Entrambe le parti avranno il diritto di recedere dal presente contratto, prima della sua naturale scadenza, mediante apposita comunicazione da inviare via pec con almeno 15 giorni di preavviso rispetto alla data di efficacia della risoluzione stessa.

Le parti concordano che, sia in caso di recesso unilaterale che alla scadenza naturale del presente contratto, non sia dovuta al ricercatore di sponsor alcuna indennità ulteriore oltre a quanto previsto dall'art. 6.

#### ART.11 TRATTATIVE E MODIFICHE

Qualsiasi modifica, aggiunta e/o variazione al presente contratto potrà avvenire unicamente in forma scritta.

#### ART.12 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione validità o efficacia del presente contratto sarà di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Tivoli.

Le parti convengono che la presente scrittura sia registrata soltanto in caso d'uso con tutti gli oneri a carico della parte soccombente.

Le spese di bollo restano a carico del ricercatore di sponsor

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme contenute nel Codice civile in materia di contratti di lavoro autonomo e/o professionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

P. IL RICERCATORE DI SPONSOR

P. IL PROPONENTE

Il Rappresentante Legale

La Direttrice  
(dott.ssa Rossella Rago)

---

---

Si approvano espressamente le clausole previste agli articoli 2,3,4, 6, 9, 10,12

P. IL RICERCATORE DI SPONSOR

P. IL PROPONENTE

---

Il Rappresentante Legale

---

La Direttrice  
(dott.ssa Rossella Rago)